

**-"/ SCHEMA DI / CONTRATTO ATTUATIVO APPALTO DI
LAVORI"**

per l'esecuzione dei Lavori di ubicati nel tratto
..... dell'Autostrada – Codice
Appalto n. – Codice CIG (derivato) — Commessa n.
..... – Contratto SAP n.

TRA

“AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione Tronco..... con sede in..... / in appresso denominata "Committente", / in persona giusta i poteri a lui conferiti

E

..... con sede e domicilio legale in , Via
..... - Codice Fiscale n.....- Partita I.V.A.
n..... in appresso denominata "Appaltatore", in persona di
..... // nat / o / a ail giusta i
poteri a lui / lei conferiti // - titolare //

Codice fornitore

PREMESSO:

- che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada
- che in data _____ è stato stipulato un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico ai sensi dell'art. 54, del D.lgs 50/2016 s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: Ponti, Viadotti e Gallerie, muri di controripa o sottoscarpa, giunti di dilatazione in gomma armata o acciaio gomma e giunti a tampone viscoelastico, apparecchi di

appoggio in acciaio o elastomero armato, sulla rete di competenza della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia S.p.A.;

- che il, ha offerto il ribasso percentuale del ...%;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro suddetto;
- che le attività di cui al presente Contratto Attuativo compresa la documentazione progettuale sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall'art. ____ del predetto Accordo Quadro;
- che in data si è proceduto alla validazione del progetto inerente i lavori indicati in epigrafe;
- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
- che in data..... è stato consultato per iscritto l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori previsti in oggetto, richiedendo a completamento, la documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che nel presente contratto con il termine "Codice" si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.

Articolo

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto è regolamentato dalle disposizioni previste dall'Accordo Quadro.

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, nelle regole stabilite dall'accordo quadro, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente contratto.

Tutta la documentazione che regola l'appalto compreso le regole stabilite dall'accordo quadro e per i quali l'Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ALLEGATI

.....

.....

Articolo

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto del presente contratto attuativo è di € di cui € per lavori ed € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esso è determinato dall'applicazione del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro del % sull'importo lordo dei lavori del presente contratto attuativo di euro oltre ad € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo netto di contratto, è così suddiviso:

- Lavori a misura €
- Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso €

Il predetto importo netto contrattuale è altresì suddiviso nelle seguenti categorie SOA:

- ____ di cui € per oneri di sicurezza.

Articolo

VALUTAZIONE DEI LAVORI

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del%.

Ferma l'applicazione del prezzario ANAS, si precisa che saranno applicati in via prioritaria i PA (Prezzi Aggiuntivi ASPI) o analisi anche in caso di presenza di corrispondenti prezzi nell'EP di riferimento ANAS nei casi meglio identificati nel prospetto riepilogativo in allegato n. ____ denominato "TABELLA ESPLICATIVA PA A VALERE SU CORRISPONDENTI EP ANAS".

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,

di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'accordo quadro, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull'esecuzione dei Lavori;
- di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

Articolo

ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta a favore dell'Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale di cui al successivo articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

L'ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente che avverrà mediante trattenute proporzionali all'avanzamento dei lavori sui singoli SAL.

Nel caso l'avanzamento dei lavori non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale per fatti imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo decade dal beneficio dell'anticipazione. In tal caso nel primo SAL utile, successivo alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, il Committente tratterà l'intero importo residuo da restituire maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato il geom. Paolo Agnese quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il / i Sig. nato a il firmatario del presente atto nella sua qualità di/ giusta procura allegata al presente contratto. /

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M n. 145/2000. , nomina e delega suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo./

Articolo

DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà effettuata dalla

Articolo

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La Polizza C.A.R. di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, è stata costituita mediante polizza n.....rilasciata da

Tale copertura assicurativa prevede:

- Sezione danni all'opera: la somma assicurata è fissata in € [**importo contrattuale**] per le opere da realizzare, con:
 - ✓ limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
 - ✓ massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
 - ✓ massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per demolizione e sgombero.
- Sezione responsabilità civile: massimale : €

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R.:

- considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;

- considera assicurati oltre al Committente e l'appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.

/ La Polizza C.A.R. è sostituita, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento così come previsto al successivo articolo COLLAUDO E GARANZIE. (QUANDO PREVISTI PERIODI DI GARANZIA SPECIFICI)/

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, entro giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori.

Tale programma, /da redigersi / in formato Gantt con individuazione del percorso critico attraverso metodologia PERT e valorizzazione economica per singola WBS / secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto,/ dovrà essere compatibile

con il Programma di esecuzione Lavori/ predisposto dal Committente/ e contenuto nel Capitolato Speciale/.

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti.

Qualora l'Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Fermo restando l'applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

/ L'Appaltatore dovrà settimanalmente/mensilmente relazionare la Direzione Lavori sull'avanzamento del Programma esecutivo dei Lavori approvato dal Committente, ed in particolare sulle seguenti attività:

- avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;
- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;
- azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.

Ogni settimana / mese dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla Committente. /

L'Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto di avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni:

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro;

- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.

Articolo

TEMPISTICA DELL'APPALTO

o CONSEGNA LAVORI

I lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori o del Committente, l'Appaltatore potrà recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali:

- 0,50% per la parte dell'importo fino ad € 300.000,00;
- 0,25% per la parte eccedente.

L'Appaltatore dovrà inoltrare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Qualora l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta, lo stesso avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nella consegna, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà effettuare – a pena di decadenza - la richiesta di pagamento mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul registro di contabilità.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in più volte con distinti verbali di consegna parziali, senza che all'Appaltatore spetti alcunchè, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso.

Pertanto, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall'ultimo verbale di consegna.

o DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

/Oltre al termine di ultimazione totale sopra definito, sono altresì previsti ulteriori termini di ultimazione parziali...../

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono disciplinate dall'art. 107, comma 5.

o SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell'appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell'art. 107 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l'esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi

contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- periodo delle ferie estive gg-50
- salone nautico di Genova gg-30
- ricorrenze di inizio novembre gg-5
- festività natalizie gg-20
- festività pasquali gg-10
- festività dal 25 aprile al 10 maggio gg-7

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del “Programma esecutivo dettagliato dei Lavori” di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione dei Lavori senza che all'Appaltatore spettino alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura / del 6,5%/ della metà delle spese generali indicate in sede di offerta (**N.B. In caso di verifica dell'anomali dell'offerta**)/ rapportata alla durata della sospensione;
- la lesione dell'utile, coincidente con la ritardata percezione dell'utile, è riconosciuta nella misura pari agli interessi legali calcolati sulla quota di utili / del 10%/ indicati

dall'Appaltatore in sede di offerta **(N.B. In caso di verifica dell'anomalia dell'offerta)**/ rapportata alla durata della sospensione;

- le retribuzioni inutilmente corrisposte, riferite alla consistenza della manodopera in cantiere, accertata dalla Direzione Lavori;
- il mancato ammortamento dei macchinari esistenti in cantiere ed accertati dalla Direzione Lavori, nella misura dei coefficienti annui fissati annualmente dalle relative norme fiscali.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.

o PENALI

(Penali in caso di appalto con solo termine finale)

/ Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo netto contrattuale.

L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI presentato dall'Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente. /

(Penali in caso di appalto con termini finale e parziali)

/ Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione dell'intero lavoro appaltato ed ai termini di ultimazione parziali sono previste le penalità di seguito disciplinate.

I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in milestones primarie (termini di ultimazione non recuperabili) e in milestones secondarie (termini di ultimazione recuperabili).

I suddetti termini, definiti milestones primarie, assumono, in relazione alla funzione che assolvono nell'economia dell'appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale;

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (milestones primarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori, 1‰ (uno per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (milestones secondarie) previste nel Programma esecutivo dei lavori lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

L'ammontare complessivo delle penali suddette non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo netto contrattuale.

L'applicazione di tutte le penali previste al presente articolo non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei lavori rispetto al Programma lavori presentato dall'Appaltatore ai sensi del precedente articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che lo hanno determinato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere (milestone secondarie) non comporterà, di per sé, diritto per l'Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di opere (milestones primarie) e del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate ad insindacabile giudizio del Committente, questi

applica una trattenuta pari alle penali fissate nel presente articolo a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

Ferma restando l'applicazione definitiva della penale prevista qualora siano spirati gli eventuali termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere (milestones primarie), l'importo trattenuto a titolo di penale relativa ad una milestones secondaria, verrà riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimento di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo che consenta di pervenire all'ultimazione nei termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere (milestones primarie) nonché dell'intero appalto (ultimazione totale).

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini (milestones primarie ed ultimazione totale) gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente./

Articolo

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

Articolo

PAGAMENTI

Per il presente appalto verranno erogati all'Appaltatore acconti con cadenza bimestrale.

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà:

- mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui:
 - all'Elenco prezzi unitari di cui all'accordo quadro allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del%.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall'emissione di ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni

eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti all'appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Articolo

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore per quanto non previsti nell'accordo quadro i seguenti oneri specifici (ad esclusione di quanto già indicato nell'accordo quadro):

.....

/NB eliminare o integrare in funzione dello specifico appalto

- / la bonifica bellica superficiale e profonda, compresi la richiesta e l'ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, delle aree individuate negli elaborati progettuali a mezzo di Ditta specializzata ed autorizzata dalle competenti Autorità al fine di rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai Lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite il

Committente verranno impartite dalle Autorità Militari e Civili in ordine all'entità ed alle modalità della bonifica. L'Appaltatore, non appena ultimate le operazioni di bonifica, dovrà consegnare alla Direzione Lavori una dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Appaltatore medesimo, nonché, non appena in possesso, copia del nulla-osta rilasciato dal Genio Militare. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica rimanendone invece sollevato in tutti i casi il Committente; i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti non potranno essere in alcun modo opposti al Committente restando in capo all'Appaltatore tutti gli oneri connessi; /

- /la redazione dei progetti di officina sulla base del progetto esecutivo nonché l'eventuale redazione dei progetti "As Built" ad ultimazione delle singole opere;/
- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei Lavori;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- /l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.

Le prove sui materiali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati contrattuali / ivi comprese quelle relative a testare l'idoneità all'impiego dei materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE DA SCAVO/ saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.);/

- / la messa a disposizione, nell'ambito del cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione Lavori, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di allacciamenti telefonici secondo le richieste della Direzione Lavori; /
- l'installazione, l'allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- / la messa a disposizione nell'ambito del cantiere di idonea area da adibire a laboratorio per la D.L. completa di utenze (acqua, luce, telefono, fogne chiare e scure) nonché il pagamento degli allacci e delle relative utenze; /
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Lavori;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione di Lavori che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore agli Enti competenti;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall'Appaltatore;
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;

- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori;
- / l'esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell'Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI/;
- il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;
- l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;
- la demolizione della viabilità provvisoria, delle opere di cantierizzazione, dei campi e dei cantieri nonché il ripristino, a fine Lavori, dei luoghi e della viabilità provvisoria ad esclusivo utilizzo del cantiere;

- l'approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l'esecuzione dei Lavori nonché per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;
- / la predisposizione per ogni imbocco delle gallerie di un sistema di rilevamento automatico che segnali gli ingressi e le uscite del personale, munito di rilevatore, così da conoscere in tempo reale le effettive presenze all'interno delle gallerie. /

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 comma 4 suindicato, le disposizioni relative a:

- A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);
- B) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);

- C) interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3% importo complessivo del contratto);
- D) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull'importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 8% importo complessivo del contratto);
- E) Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla possibilità, concessa all'appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da quest'ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto esecutivo. Nello specifico il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti funzionali potrà effettuare un'analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificità delle opere realizzate, gli idonei elementi di transizione. (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).
- F) Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l'impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell'appalto sulla rete. E' possibile, infatti, che l'esecuzione dei lavori venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell'allegato XV, p. 2.3.3, d.lgs 81/2008, il CSE

procederà all'aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della sicurezza. (valore massimo 5% dell'importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell'importo totale del contratto di appalto.

Articolo

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei Lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti - sono meglio specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le relative aree di lavoro saranno protette da elementi in calcestruzzo di tipo new jersey monofilare di classe di contenimento H4, dotati di marcatura CE ai sensi della EN1317/5, assemblati in sommità e al piede secondo quanto previsto dal produttore.

Articolo

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

Articolo

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i

reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è, quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura *(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto)* della stessa Società.
- Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Il Contraente

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.p.A.

L'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programmazione dei Lavori, Articolo Tempistica dell'appalto, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione - Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Articolo Subappalti Subcontratti, Articolo Avvalimento, Articolo Danni di forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risoluzione delle controversie – Foro competente, Articolo Mod. 231/2001 e Codice Etico, /Articolo Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i./.

L'APPALTATORE